

	<p style="text-align: center;"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI</b></p> <p style="text-align: center;">Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI)  Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  Codice Meccanografico FIIC868003  fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it  <a href="http://www.icvinci.edu.it">www.icvinci.edu.it</a></p>	 <p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO VINCI "CRESCERE INSIEME"</p>
---	---	---

AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI cl. III – SSI°  
ALBO ON LINE  
ALBO ON LINE E SITO WEB

**Oggetto: CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ESAME DI STATO 1° CICLO DI ISTRUZIONE.**

### QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è regolato da una dettagliata normativa di, cui sono elencati i principali riferimenti:

- LEGGE 13 LUGLIO, n. 107, contenente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62, norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741, concernente l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742, concernente le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e i modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865: indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- NOTA INFORMATIVA MIM 07 febbraio 2023 N. 4155, concernente l'Esame di Stato conclusivo del 1° di istruzione.
- DELIBERA n. del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2023 n. 52.

In particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, così come richiamato nella Nota informativa n. 4155 del 07 febbraio 2023 del MIM, dispone, in via generale, l'ammissione all'esame di Stato anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti **requisiti**:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

La valutazione dell'ammissione dell'alunno/a è il risultato di un processo valutativo, effettuato collegialmente dal

Consiglio di Classe che tiene conto dei livelli raggiunti negli apprendimenti disciplinari a conclusione del percorso scolastico triennale.

Nel rispetto degli indicatori della rubrica valutativa del percorso triennale allegata, il Consiglio di classe darà risalto alle seguenti dimensioni tipiche della valutazione formativa, dandone adeguata motivazione:

- maturazione del metodo di studio rispetto ai livelli di partenza;
- costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro assegnato, a scuola e a casa;
- disponibilità agli stimoli e ai supporti anche individualizzati;
- frequenza delle attività di recupero proposte;
- autonomia e responsabilità delle scelte.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, anche a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nell'assunzione motivata della relativa decisione, il Consiglio di classe terrà conto del complessivo andamento scolastico dell'alunno/a, riferito alla situazione personale di partenza e al contesto della classe di appartenenza, dando specifico valore e significato al persistere, nonostante gli sforzi e le strategie messi in atto, del mancato raggiungimento dei traguardi di apprendimento attesi a causa di diffuse e significative carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico.

Tutto quanto premesso che tiene conto del quadro normativo di riferimento e dei criteri complessivi sopra evidenziati, il Consiglio di Classe, al fine di valorizzare l'evoluzione del percorso scolastico triennale di ciascun alunno/a, formula il voto di ammissione/non ammissione all'Esame di Stato, eseguendo una media ponderata così formulata:

- |    |                                    |     |
|----|------------------------------------|-----|
| 1. | la media dei voti del primo anno   | 20% |
| 2. | la media dei voti del secondo anno | 30% |
| 3. | la media dei voti del terzo anno   | 50% |

Si ricorda che la media dei voti finali di ogni disciplina del terzo anno dovrà basarsi sul voto di presentazione allo scrutinio finale, anche comprensivo di eventuali discipline con esito negativo.

Il voto di ammissione assume un peso significativo ai fini del calcolo del voto finale dell'esame che deriverà, quindi, dalla media arrotondata all'unità superiore (per frazioni pari o superiori a 0,5) tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.

Si ricorda che, in base al D.M. n.741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi, senza utilizzare frazioni decimali e che la media va calcolata escludendo dal calcolo della media stessa il giudizio di IRC o attività alternativa all'IRC e il giudizio di comportamento.

Qualora l'allievo/a si sia trasferito in un anno scolastico successivo al primo, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola:

- |    |   |      |
|----|---|------|
| a) | alunni che si sono trasferiti nel corso del <u>secondo anno</u> : |      |
| -  | La media dei voti del secondo anno                                | 40%  |
| -  | La media dei voti del terzo anno                                  | 60%  |
| b) | alunni che si sono trasferiti nel corso del <u>terzo anno</u> :   |      |
| -  | La media dei voti del terzo anno                                  | 100% |

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
*Prof.ssa Tamara Blasi*